

Anno 2020

Determinazione n. 183

OGGETTO : **Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l'affidamento diretto, tramite "Ordine Diretto di Acquisto" sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", relativo alla fornitura di un sensore di potenza termico e lettore *Power Meter* fino in banda W, necessaria per lo sviluppo del progetto "iALMA" attivo presso l'"INAF OAS" (CIG: ZCF2EE9345) (CUP: C52I13000140001)**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "*...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici*";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "**Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**" e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**" ed, in particolare,

l'articolo 13, recante norme in materia di ***“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”***;

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la ***“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124”***;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene ***“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”***;
- VISTO** lo ***“Statuto”*** dell’***“Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura ***“coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”***;
- VISTO** il ***“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura ***“...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”***;
- VISTO** il ***“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, “Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale” n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n.31 del 07-02-2006;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente ***“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli ***“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”***, e che dispone tra l’altro che, qualora ***“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero***



488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”;

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:

- *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;*
- *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*
- *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l’articolo 1, il quale ribadisce che:



- *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
- *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune **“Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50”**;

VISTO in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la *“rubrica”* del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in **“Codice dei Contratti Pubblici”**, in luogo di **“Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione”**;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:

- *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*
- **“nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;**

VISTO l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **“Codice dei Contratti Pubblici”**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che **“le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”**;



VISTO

l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, **"Codice dei Contratti Pubblici"**, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

VISTO

l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021"** il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, innalzando a 5.000 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico e prevedendo, pertanto, che: *"Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*;

VISTO

il Decreto Legge del 18 aprile 2019, numero 32, recante **"Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 giugno 2020 numero 55;

VISTA

la Legge del 19 dicembre 2019, n. 157 **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili."**;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il **"Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Esercizio Finanziario 2020 e il Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022"**;

- VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020 numero 76, contenente **“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 numero 120;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** del 21 dicembre 2017, numero 110, con la quale è stata conclusa la procedura per l’accorpamento dell’**“Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna”** e dell’**“Osservatorio Astronomico di Bologna”** con la definitiva costituzione della nuova **“Struttura di Ricerca”** denominata **“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** del 21 dicembre 2017, numero 112, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato designato quale Direttore dell’**“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**;
- VISTO** il Decreto del Presidente dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** del 22 dicembre 2017, numero 92, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dell’**“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, comma 10, dello Statuto dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”**;
- VISTE** la **“Richiesta di acquisizione di beni o servizi”** e la **“Relazione tecnica per l’acquisto di un sensore di potenza termico fino alla banda di frequenza W e relativo lettore per il progetto iALMA”** presentate in data 23 ottobre 2020 dal Dottore **Fabrizio VILLA**, in qualità di responsabile dei fondi del progetto di ricerca **“Premiale iAlma 2013”** attivo presso l’**“Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna”**, relative al dettaglio della fornitura di un sensore di potenza termico e lettore Power Meter fino in banda W necessaria per lo sviluppo del progetto **“iALMA”**, attivo presso l’**“INAF OAS”**;
- ATTESA** la necessità di procedere all’acquisizione, per le finalità espresse dal Dottore **Fabrizio VILLA** nella menzionata **“Richiesta di acquisizione di Beni o servizi”**, ovvero: **“(…) Misure di potenza RF per lo sviluppo del ricevitore in banda 2 per ALMA”**;
- CONSIDERATO** che, per le ragioni espresse dal Dottore **Fabrizio VILLA**, la fornitura richiesta è da ritenersi **“funzionalmente destinata alla ricerca”**, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218, in quanto necessario per la realizzazione delle attività programmate nell’ambito del menzionato progetto di ricerca e che, pertanto, non sussiste l’obbligo di acquisizione dello stesso mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla



“Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)”;

ATTESO

che, ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e dell’articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, alla data di oggi non sono attive Convenzioni stipulate da operatori economici con la **“Concessionaria dei Servizi Informativi Pubblici Società per Azioni (CONSIP)”**, per l’affidamento di una fornitura identica o analoga a quella innanzi specificata;

CONSIDERATO

invece che, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, per l’affidamento della fornitura in argomento è possibile ricorrere al **“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”**, in quanto i beni richiesti sono contemplati nel bando di abilitazione allo stesso **“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”**, denominato **“Fornitura di beni alle Pubbliche Amministrazioni”**;

CONSIDERATO

altresì che, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 6 luglio 2012, numero 94, alla data di oggi, il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” prevede la funzionalità denominata “Ordine Diretto di Acquisto”, la quale consente alle Stazioni Appaltanti di acquistare direttamente un bene o un servizio presente nei cataloghi dei prodotti pubblicati dagli operatori economici abilitati, alle condizioni contrattuali prestabilite nei bandi di abilitazione al “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” e dai capitolati tecnici delle diverse aree merceologiche disponibili;

CONSIDERATO

che, come si evince dalla citata relazione tecnica: *“(…) L’analisi di mercato si è concentrata nel valutare di datasheet delle tre aziende in grado di fornire teste di misura e power meter lavoranti fino a 110 GHz. Esse sono:*

- Keysight technology, i cui prodotti sono commercializzati in Italia da ElectroRent (www.electrorent.com);
- Rohde & Schwarz Italia (www.rohde-schwarz.com)
- Anritzu Italia (www.anritzu.com)

(…) Il fornitore che ha a catalogo una testa di misura e lettore che soddisfa le caratteristiche richieste è Rohde & Schwarz Italia che commercializza il modello NRP110T e lettore NRX ad un canale. “

CONSIDERATO

che i beni richiesti sono immediatamente disponibili sul **“Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)”** nel catalogo dell’Operatore Economico **ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA**, identificato con numero di Partita Iva **04432101006** e Codice Fiscale **02156670156**, avente sede legale in **via Tiburtina, n. 1095, 00156, ROMA (RM)**;

- VISTO** il “Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line” numero INPS_23018288, valido fino al 12 febbraio 2021, dal quale risulta che l’Operatore Economico **ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA**, è regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;
- VERIFICATO** che a carico dell’Operatore Economico **ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA**, alla data del 27 ottobre 2020, non risultano annotazioni nel “*Casellario delle imprese*”, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- VISTO** il “*Documento di verifica di autocertificazione*” numero PV4416984 del 27 ottobre 2020, rilasciato telematicamente dal Registro imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale attesta che l’Operatore Economico **ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA**, è regolarmente iscritta alla CCIAA di Roma, per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;
- VISTI** il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato rilasciato dalla Procura di Bologna in data 10 novembre 2020 ed il certificato del casellario giudiziale rilasciato sempre nella medesima data dalla stessa Procura, relativi rispettivamente all’Operatore Economico **ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA** ed ai soggetti aventi rappresentanza legale dello stesso;
- ACCERTATA** la regolarità fiscale all’Operatore Economico **ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA**, come si evince dalla comunicazione dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale di Albano Laziale, prot. n. 0133370 dell’11 novembre 2020;
- ACQUISITE** le necessarie autocertificazioni attraverso lo strumento del *DGUE* firmato digitalmente in data 30 ottobre 2020 e trasmesso a mezzo email istituzionale;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 03 febbraio 2020, numero 4, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell’*“Istituto Nazionale di Astrofisica”* relativo all’Esercizio Finanziario 2020;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla **fornitura di un sensore di potenza termico e lettore Power Meter fino in banda W necessaria per lo sviluppo del progetto “iALMA , attivo presso**

l'INAF OAS, tramite l'**Ordine Diretto di Acquisto** sul **Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)** numero 5814854.

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento della fornitura specificata nell'articolo 1 della presente Determinazione all'Operatore Economico **ROHDE & SCHWARZ ITALIA SPA**, per un importo complessivo di **€ 14.913,45 (euro quattordicimilanovecentotredici,45)**, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente.

Articolo 3. Di individuare il **Responsabile Unico del Procedimento** per la fornitura descritta nell'articolo 1 della presente Determinazione, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, nel Dottore **Fabrizio VILLA**, in qualità di responsabile dei fondi del progetto di ricerca **Premiale iALMA 2013**.

Articolo 4. Di autorizzare l'impegno della spesa lorda per la fornitura in argomento, pari ad **€ 18.194,41 (euro diciottomilacentonovantaquattro,41)**, sul Centro di Responsabilità 1.13 **OAS Bologna**, Codice Obiettivo Funzione 1.05.06.05.01 **Premiale iALMA 2013**, Capitolo 2.02.01.05.001.01 **Attrezzature scientifiche** del Bilancio Annuale di Previsione dell'**Istituto Nazionale di Astrofisica** per l'Esercizio Finanziario 2020.

Bologna, 23 novembre 2020

Il Direttore
Dott. Andrea Comastri


